



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Per opportuna informazione, si trasmette lo schema di regolamento in oggetto, predisposto dal gruppo di lavoro all'uopo istituito e condiviso con i Direttori Centrali del Dipartimento.

Per una più agevole lettura, si allega, altresì, un testo a fronte recante le modifiche proposte.

Il Dirigente dell' Ufficio Relazioni Sindacali
dr. Bruno Strati



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2016, n. 180, “Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

RITENUTO necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine di armonizzarlo alle modifiche introdotte con i provvedimenti di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sopra richiamati, anche nell’ottica di semplificare le procedure concorsuali per l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del.....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163

1. Alla rubrica del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

2. All’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. L’Amministrazione può utilizzare, in alternativa a quanto stabilito nei commi precedenti, altre modalità di svolgimento della prova preselettiva se previste da disposizioni normative vigenti.”

3. L’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 3 – Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.



Il Ministro dell'Interno

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
- b) titoli: 5 punti.

3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.

4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.

8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.”

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle



Il Ministro dell'Interno

prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed uno esperto in scienze motorie non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è soppresso.

6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole “un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori” sono sostituite dalle seguenti: “personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale”.

7. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9”;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “dirigenti medici”, sono inserite le seguenti: “o sanitari”

c) al comma 3, terzo periodo, le parole “convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.” sono sostituite dalle seguenti: “accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

d) al comma 4, le parole: “un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori” sono sostituite dalle seguenti: “personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale”.

8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è soppresso.

9. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole: “le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”.

10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, sono soppressi. L'allegato B del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



Il Ministro dell'Interno

Allegato A
(articolo 3, comma 7)

TITOLI

Patenti			Punti
Categoria B	B	Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.	1
	BE	Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	2
Categoria C	C1	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.	3
	C	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	C1E	Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	5
	CE	Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella	5



Il Ministro dell'Interno

		categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.	
	CQC Merci	Veicoli della categoria C1, C e C+E per trasporto professionale.	5
	D1	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	3
Categoria D	D	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	D1E	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.	5
	DE	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	5
	CQC Persone	Veicoli della categoria D1, D e D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.	5

<p>D.M. 18-9-2008 n. 163</p> <p>Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2008, n. 249.</p>	<p>Decreto del Ministro dell'interno ...</p> <p>Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>
<p style="text-align: center;">IL MINISTRO DELL'INTERNO</p> <p>Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;</p> <p>Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;</p> <p>Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso;</p> <p>Ravvisata l'opportunità, in relazione alla specificità delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;</p> <p>Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione</p>	<p style="text-align: center;">IL MINISTRO DELL'INTERNO</p> <p>VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;</p> <p>VISTO, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>CONSIDERATO che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;</p>

<p>per la partecipazione ai concorsi, le modalità di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;</p> <p>Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;</p> <p>Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;</p>	<p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’interno 1 agosto 2016, n. 180, “Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166, “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;</p> <p>RITENUTO necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine di armonizzarlo alle modifiche introdotte con i provvedimenti di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sopra richiamati, anche nell’ottica di semplificare le procedure concorsuali per l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco;</p> <p>EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della</p>
--	---

	<p>Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;</p> <p>UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del.....;</p> <p>VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. ____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: center;">ADOTTA il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Disciplina del concorso a Vigile del fuoco</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>	<p style="text-align: center;">ADOTTA il seguente regolamento:</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Prova preselettiva</p> <p>1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.</p> <p>2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo. (3)</p> <p>3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.</p> <p>4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>

<p>5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.</p> <p>6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.</p> <p>7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.</p> <p>(3) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.M. 1° agosto 2016, n. 180.</p>	<p>4-bis. L'Amministrazione può utilizzare, in alternativa a quanto stabilito nei commi precedenti, altre modalità di svolgimento della prova preselettiva se previste da disposizioni normative vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale (4)</p> <p>1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.</p> <p>2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; e) titoli: 15 punti.</p> <p>3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale</p> <p>1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.</p> <p>2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; b) titoli: 5 punti.</p>

~~candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.~~

~~4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.~~

~~5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.~~

~~6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 12,5.~~

~~7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:~~

~~a) organizzazione e competenze del Corpo~~

3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche **eventualmente** con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, **di resistenza**, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.

4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

~~nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco;
e) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.~~

~~8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35.~~

~~9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.~~

~~10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#). Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'[allegato D](#) al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88](#) e la tabella di confluenza di cui all'[allegato D](#) al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87](#). Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.~~

~~11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria,~~

6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati **nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.**

8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito **sulla base delle risultanze delle prove di esame**, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo

<p>l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>(4) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 2, D.M. 1° agosto 2016, n. 180.</p>	<p>conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.</p> <p>9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Commissione esaminatrice</p> <p>1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.</p> <p>3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Commissione esaminatrice</p> <p>1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>2. La Commissione è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.</p> <p>3. soppresso</p>

<p>commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. (5)</p> <p>4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.</p> <p>6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1. (6)</p> <p>(5) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 3, lett. a), D.M. 1° agosto 2016, n. 180. (6) Comma così modificato dall' art. 1, comma 3, lett. b), D.M. 1° agosto 2016, n. 180.</p>	<p>4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.</p> <p>6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1. (6)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale</p> <p>1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.</p> <p>2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale</p> <p>1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 9 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.</p> <p>2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed</p>

<p>attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.</p>	<p>attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.</p>
<p>3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>	<p>3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p>4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p>	<p>4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p>
<p>5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.</p>	<p>5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.</p>
<p>6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.</p>	<p>6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.</p>
<p>7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.</p>	<p>7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.</p>
<p>Articolo 6 Disposizioni particolari</p> <p>1. Al personale assunto si applica la disposizione</p>	<p>Articolo 6 Disposizioni particolari</p> <p>soppresso</p>

<p>dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p> <p>2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487—e successive modificazioni.</p> <p>Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.</p> <p>Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>